

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO

Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 18.11.2014 N. 31

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

pag. 2

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 18.11.2014 N. 32

Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo unico in materia di commercio - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

pag. 11

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****18.11.2014****N. 31**

Modifiche ed integrazioni alla deliberazione del Consiglio Regionale - Assemblea legislativa della Liguria 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

Visto, in particolare l'articolo 3 il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

- il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la distribuzione dei carburanti;

Richiamata la propria deliberazione 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - Legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 52, parte seconda;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come "Direttiva Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni;

Considerato che prima della citata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali, tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana, che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

Dato atto che, successivamente, sono intervenute ulteriori normative statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione) che hanno inciso, sotto il profilo procedurale, sull'esercizio delle attività anche commerciali;

Rilevato che la Regione Liguria ha proceduto, nel 2011 e nel 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

Dato atto che il recente quadro normativo statale cui dover fare necessariamente riferimento è il seguente:

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 53, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, con specifico riferimento alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, il Ministero dello sviluppo economico, nel mese di luglio 2013, è formalmente intervenuto nei confronti della Regione Liguria rammentando che, oltre alle già operate modifiche della propria normativa nel settore del commercio, era necessario intervenire anche su quelle disposizioni che in materia di somministrazione di alimenti e bevande prevedevano ancora il rilascio dell'autorizzazione amministrativa in luogo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Considerato, pertanto, che, parallelamente alla presente deliberazione di modifica e integrazione della programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla richiamata deliberazione 31/2012, sia in quei paragrafi che contengono disposizioni sulla somministrazione di alimenti e bevande, sia in quei paragrafi che, a seguito della fase di primo anno di applicazione dell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica di cui trattasi, richiedono ulteriori chiarimenti per una corretta ed omogenea applicazione nel territorio regionale delle norme in esame, si rende necessario:

- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI essendo necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, così come modificato dal d.lgs. 147/2012 emanato in attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno, e successive circolari ministeriali esplicative;
- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali;
- approvare la nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sia a seguito della modifica delle relative disposizioni normative contenute nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sia in considerazione del fatto che la deliberazione consiliare 27 febbraio 2008, n. 5 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)) ha durata quadriennale;

Preso atto che è attualmente in atto un lavoro congiunto tra Ministero dello sviluppo economico e Gruppo interregionale ristretto (Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l'obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo;

Rilevato, pertanto, necessario procedere alle modificazioni e integrazioni della deliberazione consiliare 31/2012 di cui all'allegato, parte integrante e necessario, del presente atto;

Atteso che il sopracitato articolo 3 della citata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, programmazione che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Rilevato che, ai sensi del soprarichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, al fine della predisposizione degli atti di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali;

Dato atto che la Giunta ha proceduto, anche in fase di stesura delle modificazioni e integrazioni alla deliberazione consiliare 31/2012, contenute nell'allegato al presente atto, alle consultazioni, in merito ai contenuti della programmazione medesima, di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, successivamente auditi anche nella competente Commissione consiliare;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. 11 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 3 novembre 2014;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, le modificazioni e integrazioni della deliberazione consiliare 31/2012 contenute nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

(segue allegato)

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31 DICEMBRE 2012, N. 31**

PARAGRAFO 1**CLASSIFICAZIONE MERCEOLOGICA DELLE STRUTTURE DI VENDITA AL DETTAGLIO****Al punto:**

“Per esercizi NON alimentari si intendono”, dopo la parola “merci” del quarto capoverso, è aggiunta la parola: “speciali”

PARAGRAFO 2**LETTERA B) CONTRATTI O PATTI D'AREA**

Al capoverso 26, numero 1, all'ottavo pallino otto, le parole: “pari al”, sono sostituite dalle seguenti: “pari ad almeno”.

Alla fine del numero 1 è aggiunto il seguente periodo:

“- possono partecipare ai Patti d'area anche le Prefetture e gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale negli immobili inseriti nell'ambito territoriale del Patto d'area alle condizioni indicate nel medesimo.”

PARAGRAFO 3**DEROGA AI LIMITI MASSIMI DI SUPERFICIE DI VENDITA****LETTERA B) MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI E NON ALIMENTARI**

Al punto §, alla fine dell'ultimo pallino, dopo la parola: “perimetrata” sono aggiunte le seguenti: “ovvero qualora previsto nel Patto d'area di cui al Paragrafo 2”.

PARAGRAFO 4**CRITERI E INDIRIZZI PER INSEDIAMENTI DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA****REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI****LETTERA A) NUOVE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA NEI CENTRI STORICI**

Al primo pallino le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”.

LETTERA B) SUBINGRESSO IN MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Le parole: “Paragrafo 5” sono sostituite dalle seguenti: “presente Paragrafo”.

PARAGRAFO 5**CRITERI E INDIRIZZI PER NUOVI INSEDIAMENTI DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, AGGREGAZIONI DI ESERCIZI SINGOLI, PARCHI COMMERCIALI, DISTRETTI COMMERCIALI TEMATICI**

Alla fine del Paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera:

“C) SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita

Nel caso di SOLO SUBINGRESSO in Grandi strutture di vendita ovunque siano collocate **NON** è richiesto il rispetto dei requisiti qualitativi di prestazione di cui al presente paragrafo e dei requisiti urbanistici stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.”.

Dopo il Paragrafo 5 è aggiunto il seguente:

“PARAGRAFO 5 BIS**DEROGA PER EDIFICI PREESISTENTI**

Le prescrizioni relative al rispetto dei requisiti qualitativi e di prestazione specifici obbligatori di cui al Paragrafo 4, “Criteri e indirizzi per insediamenti di medie strutture di vendita” e al Paragrafo 5 “Criteri e indirizzi per nuovi insediamenti di grandi strutture di vendita, centri commerciali, aggregazioni di esercizi singoli, parchi commerciali, distretti commerciali tematici”, nonché gli standards di parcheggi di cui al Paragrafo 15 per gli esercizi di vicinato, fatto salvo quelli previsti dalla vigente normativa statale, non trovano applicazione in edifici preesistenti e già con destinazione d'uso commerciale.”.

PARAGRAFO 6

AMPLIAMENTI-CONCENTRAZIONI-ACCORPAMENTI-TRASFERIMENTI

I primi sei periodi, dalle parole: “Sono consentite” fino alle parole: “non alimentare”, sono sostituiti dai seguenti:

“Sono consentite le operazioni di ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento di tutte le strutture di vendita alle condizioni di cui ai sottoriportati punti.

Per **ESERCIZI AUTORIZZATI** si intendono quegli esercizi commerciali che hanno già ottenuto l'autorizzazione commerciale (o S.C.I.A.) ma che non devono necessariamente essere esistenti e già attivi, nel senso di già esercitanti l'attività commerciale.

Per **AMPLIAMENTO** si intende aggiunta di nuova superficie netta di vendita ad un esercizio commerciale:

- per ampliamento non in loco, si intende una estensione in senso “fisico” dell'attività commerciale, che si estende oltre i limiti dell'unità immobiliare in cui viene esercitata l'attività commerciale autorizzata, ad esempio inglobando spazi vicini, in termini urbanistici relativi ad altre unità immobiliari, ma la “localizzazione” urbana rimane la stessa;
- per ampliamento in loco, si intende un aumento della SNV che rimane peraltro circoscritto all'unità immobiliare nella quale si svolge l'attività commerciale; ad esempio mediante l'utilizzo di spazi prima destinati a magazzini o altri usi diversi dall'area di vendita.

Per **ACCORPAMENTO** si intende l'ampliamento della superficie netta di vendita di un esercizio commerciale a seguito di aggiunta della superficie netta di vendita di uno o più esercizi commerciali.

Per **CONCENTRAZIONE** si intende la realizzazione di un nuovo esercizio commerciale a seguito della chiusura di due o più esercizi commerciali.

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO AL PARAGRAFO 8 e dai successivi punti del presente Paragrafo:

- 1) gli **AMPLIAMENTI** e/o **ACCORPAMENTI** delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentiti alle seguenti condizioni:
 - rispetto dei **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI E SPECIFICI OBBLIGATORI** di cui ai Paragrafi 4 e 5 a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;
 - rispetto dei **CRITERI URBANISTICI** stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento **ALLA SOLA QUOTA DI SUPERFICIE NETTA DI VENDITA AMPLIATA** o **ACCORPATA**. Con riferimento ai **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE SPECIFICI OBBLIGATORI** di cui ai Paragrafi 4 e 5, lettera a), non è richiesta la classe energetica globale B.

- 2) le **CONCENTRAZIONI** delle Medie e delle Grandi strutture di vendita/Centri Commerciali sono consentite alle seguenti condizioni:
 - rispetto dei **REQUISITI QUALITATIVI E DI PRESTAZIONE GENERALI E SPECIFICI OBBLIGATORI** di cui ai Paragrafi 4 e 5 a seconda che trattasi di Medie o Grandi Strutture di vendita;
 - rispetto dei **CRITERI URBANISTICI** stabiliti dalla presente programmazione e dagli strumenti urbanistici comunali.

Tali requisiti sono richiesti con riferimento **A TUTTA LA SUPERFICIE NETTA DI VENDITA** derivante dalla **CONCENTRAZIONE**.

Nei casi di cui ai Punti 1 e 2, devono essere rispettate le superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare.”.

Al punto **AMPLIAMENTI E TRASFERIMENTI** di:

- ❖ **ESERCIZI DI VICINATO**
- ❖ **MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**
- ❖ **GRANDI STRUTTURE DI VENDITA**

la parola: "1544" è sostituita dalla seguente: "1539".

PARAGRAFO 8

A) AMPLIAMENTO IN LOCO DELLA SUPERFICIE DI VENDITA

Al terzo capoverso le parole: "Paragrafo 5" sono sostituite dalle seguenti: "Paragrafi 4 e 5" e le parole: "L'esercizio che si amplia non deve comunque superare il limite dimensionale corrispondente alla sua tipologia, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti paragrafi." sono soppresse.

B) MODIFICA SETTORE MERCEOLOGICO

Al secondo capoverso le parole: "Paragrafo 5" sono sostituite dalle seguenti: " Paragrafi 4 e 5".

PARAGRAFO 11

DISPOSIZIONI IN APPLICAZIONE DELLA L.R. 1/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Lettera C) TEMPORARY SHOPS – NEGOZI TEMPORANEI

Al primo capoverso le parole: "non inferiore a 1 MESE né superiore a 4 MESI" sono sostituite dalle seguenti: "da un giorno fino ad un massimo di 4 mesi".

Al terzo capoverso le parole: ", quali musei, cinema e teatri" sono soppresse.

Al quarto capoverso le parole: "una volta" sono sostituite dalle seguenti: "due volte".

Al sesto capoverso le parole: "comma 4" sono soppresse.

LETTERA E) DISPOSIZIONI PER VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Nelle premesse le parole: "all'articolo 13 che sono quelli professionali" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12 che sono quelli morali".

LETTERA H) DISPOSIZIONI SUGLI ARTICOLI 56 E 57 L.R. 1/2007 e SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

La lettera h) è soppressa.

LETTERA J) PASTIGLIAGGI NELLE EDICOLE

Al secondo capoverso le parole: "punto G)" sono sostituite dalle seguenti: "punto I)".

LETTERA K) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

Al quattordicesimo capoverso le parole: "Non trova, pertanto, più applicazione l'articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) di cui l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni." sono soppresse.

Al sedicesimo capoverso le parole: "Si precisa che in materia di **Orari di distributori automatici**, trova, invece, applicazione l'articolo 116 bis della l.r. 1/2007, così come modificata dalla l.r. 38/2011 soprarichiamata che stabilisce quanto segue:

Articolo 116 bis

(Orari di distributori automatici)

I distributori automatici possono rimanere aperti fino ad un massimo di ventiquattro ore." sono soppresse.

LETTERA N) DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE d.lgs. 6 agosto 2012, n. 147

L'intera parte avente ad oggetto "REGIME GIURIDICO PER L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE" è soppressa.

PARAGRAFO 15

La rubrica "CRITERI URBANISTICI" è sostituita dalla seguente: "RAPPORTO TRA PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE E PIANIFICAZIONE URBANISTICA E STANDARDS URBANISTICI"

All'inizio del Paragrafo è inserito il seguente periodo:

“Le principali novità introdotte dalla presente programmazione commerciale in rapporto alla pianificazione urbanistica sono di seguito elencate.

Innanzitutto si fa presente che, a fronte della necessità di addivenire ad una programmazione regionale in materia di attività commerciali che, in conformità ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e della libera concorrenza, sia non più basata su criteri di natura quantitativa o su vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali, la nuova programmazione è stata ridefinita attraverso la formulazione di indirizzi e criteri che rispettano i sopracitati principi.

Per quanto concerne gli indirizzi e criteri introdotti con la nuova programmazione regionale si sottolinea che le relative previsioni hanno immediata efficacia nei confronti dei vigenti atti comunali di programmazione commerciale ed urbanistica nel senso che, a far data dall'entrata in vigore della presente deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 (27.12.2012), sono da considerarsi immediatamente applicabili e prevalenti sia sulle diverse previsioni di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica comunale che i Comuni avessero in precedenza recepito basandosi sulla previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18/2007, sia sulle mere previsioni di pianificazione urbanistica dei Comuni che non avevano recepito la precedente programmazione commerciale regionale.

Ciò significa, in particolare, che le disposizioni di cui al Paragrafo 3, (Deroga ai limiti massimi di superficie di vendita) prevalgono sulla pianificazione commerciale ed urbanistica comunale in quanto sono di immediata applicazione, e, pertanto, non necessitano del recepimento da parte del Comune nei propri strumenti urbanistici, anche qualora i parametri comunali fossero attualmente più restrittivi rispetto a quelli regionali introdotti dalla presente programmazione.

Resta fermo che i Comuni nell'aggiornare ovvero nell'adottare il proprio Piano commerciale di cui all'articolo 5 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni hanno l'onere di adeguare le proprie previsioni alle succitate nuove disposizioni regionali, al fine di assicurare maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini.

Ciò premesso in generale, per quanto concerne invece l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici si evidenzia che, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5, deriva per ciascun Comune l'obbligo di verificare se nel vigente strumento urbanistico (PUC o PRG o PdF) siano già individuate le aree compatibili con l'insediamento delle sopracitate tipologie distributive secondo i criteri e gli indirizzi specificati nelle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), ribadendosi al contempo l'immediata efficacia vincolante sugli atti comunali di programmazione commerciale e di pianificazione urbanistica degli specifici divieti stabiliti nella tabella riportata nello stesso Paragrafo 5 con riferimento agli ambiti del territorio ivi individuati.

In particolare si sottolinea che in base ai criteri contenuti nella citata lettera a) le Grandi strutture di vendita, i Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici “possono essere insediate esclusivamente nelle aree, zone o edifici che abbiano una specifica destinazione per l'insediamento di tali tipologie distributive”.

Pertanto, con riferimento al criterio sopramenzionato - con il quale è stata subordinata la possibilità di insediamento delle ridette tipologie distributive alla previa condizione di conformità con la specifica destinazione d'uso prevista nel vigente strumento urbanistico comunale - si richiama l'attenzione sul potere-dovere dei Comuni di darsi carico della verifica della coerenza o meno delle attuali previsioni urbanistiche rispetto alla nuova condizione richiesta per assentire, in sede di procedimento unico di SUAP ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni, la realizzazione delle strutture in argomento e, se del caso, di procedere alla variazione del proprio strumento urbanistico comunale al fine di individuare le aree destinate all'insediamento di tali tipologie distributive secondo le ordinarie procedure stabilite, in caso di PUC, negli articoli 43 o 44 della l.r. 36/1997 e successive modificazioni e integrazioni e, in caso di Comune dotato di PRG o di PdF, ai sensi della l. 1150/1942 e successive modificazioni e integrazioni.

Invero in caso di attivazione della suddetta procedura di SUAP senza che sussista nel vigente strumento urbanistico comunale per l'area interessata la pre-condizione della specifica destinazione d'uso per la tipologia distributiva di che trattasi, tale procedimento unico non sarà procedibile fino a quando il Comune non avrà assunto apposito atto di programmazione commerciale e non avrà conseguito l'approvazione della variante al proprio strumento urbanistico adottata nei termini indicati nella citata lettera a).

Ciò significa che solo a seguito dell'approvazione dell'atto di variazione dello strumento urbanistico comunale secondo le procedure urbanistiche ordinarie sopramenzionate, si potrà dare corso all'istanza presentata al SUAP ai sensi del ridetto articolo 10 della l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.

Quanto sopra specificato vale soltanto per i futuri insediamenti di nuove tipologie distributive mentre continuano ad applicarsi gli indirizzi e criteri della previgente programmazione commerciale ed urbanistica di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18/2007 in relazione ai procedimenti urbanistico-edilizi e commerciali individuati nella lettera B) del paragrafo 13 della presente programmazione.

Con riferimento ai nuovi criteri urbanistici contenuti nel presente paragrafo ed aventi ad oggetto gli standard urbanistici si segnala che, come ivi specificato, tali nuove disposizioni prevalgono sulle previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali e nelle altre normative comunali in materia edilizia se ed in quanto questi ultimi contengano standard meno elevati.

Ciò significa che ove le previsioni della vigente strumentazione urbanistica comunale siano più restrittive rispetto a quelle fissate dal presente paragrafo 15 non si ha prevalenza automatica dei nuovi standard regionali, ferma restando la facoltà del Comune di adeguare le proprie previsioni ai ridetti nuovi standard mediante le ordinarie procedure di variante del proprio strumento urbanistico e, preferibilmente, nel contesto della variante per l'individuazione delle aree per l'insediamento di Grandi Strutture di Vendita, Centri Commerciali, Aggregazioni di Esercizi singoli, Parchi Commerciali e Distretti Commerciali Tematici di cui alla ridetta lettera a) del paragrafo 5.

Si rammenta, infine, che, a seguito della modifica dell'articolo 15 della l.r. 1/2007 che ha stabilito che per Medie strutture di vendita si intendono gli esercizi aventi una superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq, è necessario che i Comuni effettuino la ricognizione delle Medie e Grandi strutture di vendita autorizzate con l'indicazione della superficie destinata alla vendita del settore merceologico alimentare e quella del non alimentare e ne diano comunicazione alla Regione, Settore Politiche di Sviluppo del Commercio.

La Circolare n. 1/2003 - Regione Liguria - Dipartimento Sviluppo economico Dipartimento Pianificazione territoriale, urbanistica - Settori Politiche di sviluppo del commercio e affari giuridici del territorio, pubblicata sul B.U.R.L. n. 14, Parte II, del 3 aprile 2013, recante: "Indicazioni ai Comuni conseguenti alla nuova programmazione commerciale ed urbanistica approvata con deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2012, n. 31 (Prot. n. PG/2013/42712 del 13 marzo 2013)" è superata a seguito delle indicazioni di cui sopra."

Nella Tabella Medie Strutture di Vendita colonna Parcheggi,

- la prima riga:

ALIMENTARE	2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
------------	---

è sostituita dalla seguente:

ALIMENTARE	Dai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 800 mq = 1,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita Da 800 fino a 1.500 mq = 2,5 mq di superficie di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita
------------	---

- nella seconda riga, la misura: "0,75 mq." è sostituita dalla seguente: "0,80 mq."

- la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'utilizzo, a titolo gratuito per i clienti dell'esercizio commerciale, di parcheggi privati nelle immediate vicinanze del medesimo esercizio, previa convenzione tra il titolare dell'attività commerciale e i soggetti privati che hanno la disponibilità dei relativi parcheggi, fermo restando il limite di superficie di parcheggio previsto dal presente regolamento;

IMPATTO SULLA VIABILITÀ - ACCESSI MSV

Al termine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: "Tale alternativa vale anche per gli accessi GSV."

Dopo il Paragrafo 16 è aggiunto il seguente:

"PARAGRAFO 17

CHIARIMENTI SU APPLICAZIONE ARTICOLO 36 BIS DELLA L.R. 1/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

L'articolo 36 bis. (Presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche), al comma 4 (comma così modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2013, n. 17) stabilisce:

"La reintestazione dell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinata alla presentazione del DURC da parte del cedente e del cessionario con le modalità previste nella presente legge."

La legge regionale 13 giugno 2013, n. 17 (Sospensione temporanea della presentazione del Documento Unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche di cui all'articolo 36 bis della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio)) pubblicata sul B.U.R.L. del 19 giugno 2013, ha previsto la sospensione temporanea per 24 mesi della acquisizione da parte del Comune del DURC per gli operatori del commercio sulle aree pubbliche.

Nel caso di trasferimento di gestione (contratto d'affitto di azienda) poiché sia il CEDENTE che il CESSIONARIO devono essere in regola col DURC qualora, in questi 24 mesi di SOSPENSIONE del DURC, il CESSIONARIO non pagasse, alla scadenza dei 24 mesi il Comune procederà all'acquisizione del DURC nei confronti del CESSIONARIO che è in quel momento titolare della AUTORIZZAZIONE; qualora quest'ultimo non abbia pagato, il Comune revocherà l'autorizzazione al CESSIONARIO e non al CEDENTE il quale, alla scadenza del contratto di affitto di azienda, rientrerà nella titolarità dell'AUTORIZZAZIONE e da quel momento in poi dovrà essere ovviamente lui a pagare i contributi per essere in regola col DURC.

Questo perché se il CESSIONARIO non dovesse pagare, non sarebbe corretto che fosse il CEDENTE a doversi far carico del mancato pagamento da parte del cessionario nel periodo in cui era lui ad essere titolare dell'autorizzazione.”.

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA****18.11.2014****N. 32**

Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Testo unico in materia di commercio – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 117 e seguenti della Costituzione, ai sensi dei quali la materia del commercio rientra tra quelle di competenza esclusiva regionale, in quanto materia rientrante tra quelle cosiddette residuali;

Vista la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stata disciplinata tutta la materia del commercio articolata nelle seguenti materie:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) il commercio su aree pubbliche;
- c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) i centri di telefonia in sede fissa;

Visti, in particolare:

- l'articolo 3 della suddetta legge regionale il quale prevede che la Regione definisca gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:
 - il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
 - la vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - la somministrazione di alimenti e bevande;
 - la distribuzione dei carburanti;
- il Capo VI della citata legge regionale, "Somministrazione di alimenti e bevande"; articoli dal 50 al 62 compresi;

Richiamata la propria deliberazione 27 febbraio 2008, n. 5 (Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio)), pubblicata sul Bollettino Ufficiale 26 marzo 2008, n. 13;

Vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno più nota come "Direttiva Bolkestein" che persegue l'obiettivo di garantire la libera concorrenza dei servizi nel mercato all'interno degli Stati membri della Comunità in modo da realizzare un mercato interno caratterizzato da maggiore competitività ed equilibrio;

Visto, altresì, il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni che ha recepito la Direttiva Servizi, così come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 ed in particolare all'articolo 64, che ha previsto l'autorizzazione amministrativa in materia di somministrazione di alimenti e bevande solo nelle zone del territorio da sottoporre a tutela (quali, ad esempio, i centri storici), lasciando, invece, in tutte le altre parti del territorio l'istituto della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Considerato che prima della citata Direttiva Servizi si erano succedute numerose importanti normative statali, tutte caratterizzate ed ispirate dal nuovo principio di libertà di stabilimento e di libera concorrenza previsto anche nella Carta Costituzionale italiana, che hanno determinato un deciso impatto sulla normativa regionale in materia di commercio;

Dato atto che, successivamente, sono intervenute ulteriori normative statali emanate in materia di tutela della concorrenza (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione) che hanno inciso, sotto il profilo procedurale, sull'esercizio delle attività anche commerciali;

Rilevato che la Regione Liguria ha proceduto, nel 2011 e nel 2012, ad apportare nuove modifiche alla l.r. 1/2007 al fine di ulteriormente adeguare la propria normativa alle disposizioni statali di cui al capoverso precedente;

Dato atto che il recente quadro normativo statale cui dover fare necessariamente riferimento è il seguente:

- decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni;
- decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno);
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che, con specifico riferimento alla materia della somministrazione di alimenti e bevande il Ministero dello sviluppo economico, nel mese di luglio 2013, è formalmente intervenuto nei confronti della Regione Liguria rammentando che, oltre alle già operate modifiche della propria normativa nel settore del commercio, era necessario intervenire anche su quelle disposizioni che in materia di somministrazione di alimenti e bevande prevedevano ancora il rilascio dell'autorizzazione amministrativa in luogo della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Preso atto che al fine, quindi, di fornire, come di consueto, un quadro normativo organico a livello regionale e dare indicazioni precise ed omogenee a tutti soggetti pubblici (Enti locali) e privati (operatori commerciali e loro organismi associativi di rappresentanza) che operano nella Regione, si procede, alla modifica di alcuni articoli della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni nei termini indicati;

Considerato, pertanto, che, parallelamente alla presente deliberazione di approvazione degli "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della l.r. 1/2007", si rende necessario:

- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni recanti la disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande contenute al Capo VI della medesima legge essendo necessario adeguarli alla normativa statale contenuta nel d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni così come modificato dal d.lgs. 147/2012 emanato in attuazione alla direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e successive circolari ministeriali esplicative;
- modificare alcuni articoli della richiamata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni relativi alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa in linea con la fase che da tempo la Regione Liguria ha intrapreso relativa allo snellimento e semplificazione amministrativa dei propri procedimenti relativi all'esercizio delle attività commerciali;
- approvare la modifica e integrazione della programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione consiliare 17 dicembre 2012, n. 31 (Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo deliberazione - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio), sia in quei paragrafi che contengono disposizioni sulla somministrazione di alimenti e bevande, sia in quei paragrafi che, a seguito della fase di primo anno di applicazione dell'atto di programmazione commerciale ed urbanistica, richiedono ulteriori chiarimenti per una corretta ed omogenea applicazione nel territorio regionale delle norme in esame;

Preso atto che è attualmente in atto un lavoro congiunto Ministero dello sviluppo economico e Gruppo interregionale ristretto (Liguria, Emilia, Toscana, Piemonte) in rappresentanza del Coordinamento interregionale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome al fine di omogeneizzare la regolamentazione a livello nazionale dei titoli abilitativi in materia di esercizio delle attività commerciali nel rispetto delle autonomie regionali e con l'obiettivo di contemperare la competenza esclusiva in materia di commercio delle Regioni con quella parimenti esclusiva in materia di tutela della concorrenza del Governo;

Atteso che, il sopracitato articolo 3 della citata l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che la Giunta regionale propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, programmazione che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Preso atto, inoltre, che la citata deliberazione consiliare 5/2008 aveva durata quadriennale e che, pertanto, si rende necessario provvedere all'approvazione dei nuovi indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande;

Rilevato che, ai sensi del soprarichiamato articolo 3 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, al fine della predisposizione degli indirizzi e criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande devono essere approntate forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali;

Dato atto che la Giunta ha proceduto, anche in fase di stesura dell'atto di cui agli indirizzi e criteri in materia di somministrazione di alimenti e bevande contenuti nell'allegato alla presente deliberazione, alle consultazioni, in merito ai contenuti della programmazione medesima, di tutti gli operatori, sia pubblici che privati, successivamente auditi anche nella competente Commissione consiliare;

Vista la proposta di deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2014, n. 12 preventivamente esaminata dalla IV Commissione consiliare, competente per materia, ai sensi degli articoli 26 dello Statuto e 83, comma 1, del Regolamento interno nella seduta del 3 novembre 2014;

Ritenuto di accogliere gli emendamenti proposti dalla suddetta Commissione;

DELIBERA

di approvare, per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati, gli "Indirizzi e criteri per la somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di Commercio) e successive modificazioni e integrazioni" contenuti nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE
Michele Boffa

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Francesco Bruzzone
Giacomo Conti

(segue allegato)

PROGRAMMAZIONE COMMERCIALE ED URBANISTICA**Indirizzi e criteri per la
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

In attuazione del
Testo Unico in materia di Commercio

LEGGE REGIONALE 2 gennaio 2007, n.1**PREMESSA**

I nuovi indirizzi e criteri relativi al settore della somministrazione di alimenti e bevande per la Regione Liguria, sono stati elaborati alla luce delle recenti normative statali in materia di liberalizzazione delle attività economiche e commerciali in particolare.

Tengono, naturalmente conto delle parallele modifiche operate sulla legge regionale 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni con gli emendamenti che hanno portato alle modifiche degli articoli contenuti al Capo VI (Somministrazione alimenti e bevande) e di alcuni altri articoli correlati relativi alla disciplina della decadenza e delle sanzioni previste in materia di somministrazione alimenti e bevande (articoli 142 e 145).

Si è fatto rinvio, per quanto rientrante nell'ambito della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, a quanto stabilito all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, (vedi d.lgs.147/2012), nonché alle recenti Disposizioni statali e Risoluzioni adottate dal Ministero dello sviluppo economico e a quelle, correlate, Circolari approvate dal Ministero dell'Interno che attengono aspetti rientranti nell'ambito di materie connesse all'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande.

• Vedi Circolari Ministero Interno:

- ⇒ a seguito abrogazione articolo 124, comma 2 del Regolamento TULPS (R.D. N. 635/1940) che richiedeva la licenza di P.S., ad opera dell'articolo 13, comma 2, del d.l. 5/2012, convertito dalla l. 35/2012, riguardo piccoli intrattenimenti all'interno di attività di somministrazione alimenti e bevande da effettuarsi solo OCCASIONALMENTE o PER SPECIFICHE RICORRENZE come per esempio festa dell'ultimo dell'anno;
- ⇒ interventi di modifica apportati dal d.l. 91/2013 (come convertito dalla l. 122/2013) al r.d. 773/1931 ed in particolare agli articoli 68, comma 1 e 69, coi quali si prevede l'applicabilità della SCIA agli eventi fino a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio. (Verifica Risoluzione Ministero Interno 11/9/2013).

- Vedi nuovo articolo 689, comma 2, del Codice Penale, come modificato dal d.l. 158/2012, che prevede la possibilità di vendere/somministrare bevande alcoliche anche mediante distributori automatici, purchè sia consentita la rilevazione dei dati anagrafici dell'utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti.
- L'articolo 55 prevede la SCIA per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e l'autorizzazione nei soli casi di apertura o trasferimento in zone sottoposte a tutela.

I PARTE**DISPOSIZIONI ESPLICATIVE DEL CAPO VI DELLA L.R. 1/2007
"SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"****REQUISITI PROFESSIONALI**

L'articolo 13 (Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali) della l.r. 1/2007 stabilisce che: "Ai fini dell'esercizio delle attività commerciali di cui all'articolo 1 relativamente al possesso dei requisiti professionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni ed integrazioni."

La nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 disciplina, al Paragrafo 16, i Requisiti professionali di accesso e di esercizio delle attività commerciali

VENDITA PER ASPORTO

Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del T.U.C. gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli

riabilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

Tali esercizi hanno, quindi, facoltà di vendere per asporto le bevande, i dolci, compresi i generi di gelateria e di pasticceria, le tipologie di prodotti somministrati.

ATTIVITÀ ACCESSORIE.

Le SCIA / Autorizzazioni all'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilitano anche a:

- a) l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti;
- b) l'effettuazione di intrattenimenti musicali senza ballo.

Nei casi di cui sopra, a condizione che:

- l'intrattenimento si svolga in occasione della normale attività di somministrazione;
- i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento; i locali, cioè non devono essere idonei all'accoglienza prolungata del pubblico che assiste o partecipa in maniera diretta e non incidentale o casuale;
- non vi sia pagamento di un biglietto per l'ingresso;
- non si applichino aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi esposto.

La semplice presenza e l'uso di un normale apparecchio televisivo non comporta alcun adempimento. L'uso di un televisore abilitato a trasmettere su reti decodificate partite di calcio od altri spettacoli senza importare il pagamento di un biglietto d'ingresso e senza trasformare il locale in sala da intrattenimento non comporta alcun adempimento.

In caso di organizzazione di intrattenimenti devono essere rispettate le norme in materia di INQUINAMENTO ACUSTICO, di sicurezza e di prevenzione incendi. In particolare: per quanto riguarda l'inquinamento acustico esso è disciplinato dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, dalla legge regionale 20 marzo 1998, n. 12 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico) e dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Viene fatto salvo quanto previsto dalle recenti disposizioni approvate dal Ministero dell'Interno di cui alle Circolari richiamate in premessa.

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Ai sensi di quanto previsto all'articolo 133 del T.U.C., il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande organizzato su più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, può affidare la GESTIONE a uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 del T.U.C. per un periodo di tempo convenuto.

Il titolare deve presentare la S.C.I.A..

Nel caso di cessazione deve essere presentata la comunicazione ai sensi di quanto stabilito all'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui sopra, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

CONSUMO SUL POSTO E PIANI DI APPOGGIO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 2 del T.U.C.:

negli ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. È consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera f) del T.U.C.:

alle IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE AGLI ALBI di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003, n. 3 (Riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio e, per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio di impresa,

senza attrezzature di somministrazione ad essa finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

Si precisa che, la legge regionale estende tale facoltà a **TUTTI GLI IMPRENDITORI ARTIGIANI (NON ai SOLI PANIFICATORI ma anche, per esempio, ai PASTICCERI, GELATAI, RIVENDITORI DI PIZZA AL TAGLIO, ETC.)**.

La Regione consente negli **ESERCIZI DI VICINATO ABILITATI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (E A TUTTI GLI ARTIGIANI)** il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione, le attrezzature ad esso direttamente finalizzate e il servizio assistito.

E' consentita la dotazione di **SOLI PIANI DI APPOGGIO E LA FORNITURA DI STOVIGLIE E POSATE A PERDERE**.

Richiamando la definizione di somministrazione (articolo 50 del T.U.C.: "per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati", nonché la definizione di attrezzature di somministrazione, "tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti", ne consegue che i **PIANI DI APPOGGIO** citati non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, e quindi **NON POSSONO ESSERE INTESI COME TAVOLI E SEDIE**, né può essere ammesso il **SERVIZIO ASSISTITO**, (intendendosi per tale l'assistenza dell'esercente a favore del cliente consegnandoli il menù, fornirgli indicazioni nella scelta dei prodotti, portare il prodotto al tavolo, ritirare le stoviglie, posate e bicchieri dopo la consumazione).

In considerazione del fatto che tali **PIANI DI APPOGGIO** devono avere **DIMENSIONI "CONGRUE ALL'AMPIEZZA E ALLA CAPACITÀ RICETTIVA DEL LOCALE"** (come stabilisce la Circolare Ministeriale), il Comune, con proprio **REGOLAMENTO**, può stabilire la congruità e l'ampiezza dei locali nonché le dimensioni e la tipologia dei piani di appoggio. Saranno le disposizioni in materia igienico-sanitaria che potranno consentire o meno il consumo sul posto, sia degli esercizi di vicinato che degli artigiani e, dunque, l'eventuale imposizione di dotazione di servizi igienici per il pubblico che consuma immediatamente i prodotti di gastronomia potrà legittimamente avvenire solo se contenuta nei suddetti regolamenti.

Infatti, a seguito della sostituzione dell'autorizzazione sanitaria, avvenuta con Regolamento CEE 852/2004 (dal 1/1/2006), l'esercente deve avere la possibilità di dare tale comunicazione (consumo sul posto) all'ASL competente per territorio.

ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E SANZIONI PER VIOLAZIONE NORMATIVA SU ORARI

La disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è contenuta nell'articolo 116 della l.r. 1/2007 e nella deliberazione del Consiglio regionale 31/2012 al Paragrafo 11, Lettera K **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI** che si riporta anche nel presente atto di programmazione:

"Per quanto riguarda gli **orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**, così come disciplinati dalla l.r. 1/2007 e successive modificazione e integrazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare n. 3644/C del 28/10/2011 del Ministero dello Sviluppo economico-Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione-Direzione Generale per il mercato la concorrenza il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica-Divisione IV- Promozione della Concorrenza, avente ad oggetto: "Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, articolo 35, commi 6 e 7. Liberalizzazioni degli orari di apertura e di chiusura-Circolare esplicativa", ed in particolare, al Punto 4, che prevede quanto segue:

4. Nel caso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla citata legge n.287 del 1991, come modificata dal d.lgs. n.59 del 2010, si rileva che la disciplina statale vigente non reca alcun obbligo di chiusura domenicale e festiva o di mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Anzi come la scrivente ha già avuto modo di precisare, a dette tipologie di esercizi non è più applicabile neanche l'obbligo del giorno di chiusura settimanale previsto dalla legge n. 425 del 1971, del quale, peraltro, il comma 6 non fa menzione.

Di conseguenza la nuova disposizione ha effetti nei soli casi in cui sussistano a livello territoriale disposizioni di tale contenuto, ivi comprese quelle che dispongono obblighi di chiusura notturna.

Con riferimento a detto ultimo punto, comunque, la scrivente precisa di ritenere che eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possano continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “*vincoli*” necessari ad evitare “*danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale*”, espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che i Comuni possano adottare, adeguatamente motivati, provvedimenti nelle forme previsti dai singoli Statuti comunali (Ordinanze Sindacali, Determinazioni Dirigenziali, etc...) finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza, per tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti (ad esempio, problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, criticità legate al fenomeno della c.d. “Movida”, particolarmente sentito nel territorio ligure), con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale (ambiente, paesaggio, patrimonio culturale).

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, infatti, presenta aspetti che attengono l'imprescindibilità di rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità, di tutela dell'ordine pubblico, del consumo di alcolici, del diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità.

Si precisa, infine, che le nuove norme non hanno modificato le disposizioni sull'obbligo di comunicazione al pubblico dell'orario praticato da ogni singolo esercizio, tramite l'esposizione di “appositi cartelli o altri mezzi idonei”.

Si precisa che la sanzione per la violazione degli ORARI degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 116 T.U.C) è prevista nell'articolo 144 del T.U.C..

DECADENZA E SANZIONI

Come stabilito agli articoli 142 e 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della decadenza e delle sanzioni amministrative relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.

PARTE II**INDIRIZZI E CRITERI REGIONALI E COMUNALI****LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE**

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 54, i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.
2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, contiene indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni relative:
 - a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.

IL PIANO (la programmazione) COMUNALE

Ai sensi dell'articolo 55 del T.U.C, entro il 30 giugno 2015, i Comuni adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

In caso di mancata adozione del Piano da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 1/2007, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei Comuni del Piano di cui trattasi.

Posto che i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e al trasferimento (da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela) degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni nell'adottare il PIANO, potranno tenere conto dei seguenti elementi:

- a) le caratteristiche della propria rete distributiva in relazione allo sviluppo demografico, all'evoluzione dei consumi della popolazione residente, dei flussi turistici, dei movimenti dei pendolari;
- b) la vocazione urbanistica delle singole zone di insediamento a seconda che si tratti di zone montane o costiere;
- c) la valorizzazione dell'attività di somministrazione al fine di favorire il turismo, l'enogastronomia e le produzioni tipiche locali.

Il Piano comunale potrà si sostanziarsi nella previsione di CRITERI PER NUOVE AUTORIZZAZIONI limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o TRASFERIMENTI da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela, di TIPO QUALITATIVO quali ad esempio:

- conformità dell' arredamento dei locali all'area in cui si insediano le attività di somministrazione alimenti e bevande;
- somministrazione di prodotti tipici locali e/o provenienti dal commercio equosolidale;
- personale occupato;
- inserimento del locale nel contesto urbano;

comunque tali da essere valutabili in sede di Bando Comunale.

Il Comune, con l'obiettivo del raggiungimento di una maggiore sostenibilità e qualità urbana, può stabilire LIMITAZIONI NELLE VARIAZIONI DI DESTINAZIONE D'USO degli immobili.

Il Comune, con lo STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ovvero nel PIANO COMMERCIALE COMUNALE di cui all'articolo 5 del T.U.C., e della DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 31/2012, può stabilire le condizioni per garantire un'adeguata DOTAZIONE DI PARCHEGGI necessaria per la funzionalità e fruibilità da parte del consumatore dei nuovi insediamenti, eventualmente anche

a seguito di trasferimento, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela.

COPIA DEL PIANO sarà inviata dal Comune alla Regione – Settore Politiche di sviluppo del commercio e all'Osservatorio di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

Poiché, come sopra specificato, i Comuni, entro il 30 giugno 2015 adottano il Piano di cui all'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'adozione di tale Piano, continuano ad applicarsi le disposizioni del Piano comunale già adottato che non siano in contrasto con la normativa statale e regionale, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.

POTERE SOSTITUTIVO REGIONALE

L'articolo 55, comma 3, della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni stabilisce che in caso di mancata adozione del Piano da parte dei Comuni, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i Comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei Comuni del Piano di cui trattasi.

Ai fini di quanto sopra la Regione individua le aree da sottoporre a tutela ai fini del rilascio delle NUOVE AUTORIZZAZIONI limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela (anche a carattere stagionale) o TRASFERIMENTI da zone non sottoposte a tutela a zone sottoposte a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, confermando quelle già individuate dalla Programmazione commerciale ed urbanistica sul commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 31/2012, Paragrafo 3, e come di seguito riportate:

Centri/nuclei Storici e abitati compatti classificati o riconducibili alla Zona omogenea A di cui al DM 2 aprile 1968, n. 1444;
Centri storico-commerciali di cui all'art. 14 comma 1, lettera e) del TUC ovvero individuati dal Piano Commerciale Comunale previsto dall'articolo 5 del medesimo Testo Unico;
Comuni, Frazioni e nuclei abitati decentrati con popolazione fino a 500 abitanti;
Ambiti assoggettati, dal Piano Paesistico Regionale (P.T.C.P.), al regime di Conservazione (CE); ambiti NI.MA (Nuclei Isolati soggetti a Mantenimento); SU (Struttura Urbana qualificata); IU (Immagine Urbana)

